



**COMUNE DI NOCERA TERINESE**  
(PROVINCIA DI CATANZARO)

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

---

**ORIGINALE**

**DELIBERA**

**N. 13 DEL 13/02/2019**

**OGGETTO:** Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario –  
BANCA IFIS S.p.a. - Fascicolo n. 131 - Istanza ammissione alla massa passiva  
dell'importo di € 313.617,67 oltre interessi.  
Provvedimento definitivo di **RIGETTO TOTALE**.

In data tredici febbraio duemiladiciannove, alle ore 10,30 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

**PREMESSO**

- ✓ che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera Terinese, acquisita in data 24/10/2016 al n. 6811 del prot. gen.

dell'Ente, BANCA IFIS S.p.a., formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 313.617,67 a titolo di sorte capitale oltre interessi;

- ✓ nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 4118 del 31/05/2018 l'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., trasmetteva alla società un preavviso di rigetto totale della predetta istanza per le motivazioni in esso riportate, invitando contestualmente la stessa società a voler presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;
- ✓ entro il termine fissato dall'O.S.L., con nota acquisita in data 12/06/2018 al n. 4437 del prot. gen. dell'Ente, la società trasmetteva le proprie osservazioni e chiedeva di conoscere le *motivazioni poste a fondamento della pretesa incertezza, non liquidità e inesigibilità dei citati crediti, tali da determinarne l'esclusione dalla massa passiva, supportate da documentazione probatoria;*

**VISTA** la nota prot. N. 4573 del 18/06/2018 con la quale l'O.S.L., in riscontro alle osservazioni formulate dalla società, ha fornito gli elementi richiesti precisando che le motivazioni a fondamento della non ammissibilità del credito sono contenute nel provvedimento adottato dall'O.S.L. con delibera n. 8 del 20/02/2018, con il quale è stata rigettata l'istanza di ammissione alla massa passiva presentata da Vescio Trasporti s.a.s., in quanto carente dei requisiti previsti dalla legge;

**ATTESO** che la pretesa creditoria di Banca IFIS è riferita ad un contratto di cessione di credito "factoring" intervenuto tra la stessa società e la Vescio Trasporti S.a.s. avente ad oggetto crediti vantati dalla Vescio Trasporti nei confronti del Comune di Nocera Terinese, dichiarati non ammissibili nella massa passiva del dissesto con la suddetta delibera;

**RILEVATO** tra l'altro che

- Banca IFIS s.p.a. ha proposto un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'Ente, emesso dal Giudice del Tribunale di Lamezia Terme con n. 8493/2011 per l'importo corrispondente alla somma indicata nell'istanza di ammissione;
- il Comune ha presentato opposizione al suddetto decreto incaricando per la difesa l'Avv. Gianfranco Spinelli del foro di Lamezia Terme;
- la suddetta opposizione è tuttora pendente presso il Tribunale di Lamezia Terme;
- i motivi di opposizione spiegati dall'Ente, contenuti nell'atto di citazione trasmesso dall'avv. Spinelli evidenziano con chiarezza che la pretesa creditoria è infondata in quanto *il credito oggetto di cessione da parte di Vescio trasporti è basato su un contratto inesistente e comunque nullo sia per difetto della forma scritta sia per difetto di previa valida ed efficacia deliberazione di contratto con contestuale impegno di spesa e copertura finanziaria ex art. 191 comma 1 del d.lvo 267/2000;*
- le motivazioni addotte dall'Ente trovano piena conferma nelle ragioni espresse dall'O.S.L. in sede di non ammissione del credito della Vescio Trasporti nell'ambito della procedura di dissesto finanziario;

**CONSIDERATO** che in assenza dei requisiti di legge per l'ammissione del credito della società cedente non può essere ammessa la pretesa creditoria della società cessionaria in quanto a sua volta priva dei requisiti di legge;

**ACCERTATO** che Banca IFIS non ha fornito alcuna ulteriore valida argomentazione a supporto della propria pretesa;

**RITENUTO**, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il **totale rigetto** dell'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dalla BANCA IFIS S.p.a;

**VISTA** la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 378/1993;

**VISTO** il d.lgs. 267/2000;

### **DELIBERA**

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **rigettare totalmente**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dalla BANCA IFIS S.p.a.;
3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla BANCA IFIS S.p.a., all'Avv. Gianfranco Spinelli e al Comune di Nocera Terinese..



*Il Commissario Straordinario di Liquidazione  
(d.ssa Teresa Colaciare)*

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.*